

All'Ufficio Tributi

del Comune di GUARDIA SANFRAMONDI (BN)

OGGETTO: **Imposta Municipale Propria. Comunicazione di ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs 18 dicembre 1997, n. 472).**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... (Prov. ....) il .....  
con residenza/ sede legale a .....  
CAP ..... in Via ..... n. ....  
C.F. .... tel. ...., e-mail .....  
comunica di aver provveduto ad effettuare il seguente ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 472/1997:

#### ESTREMI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ANNO	TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO (specificare)		
	<input type="checkbox"/> OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO	<input type="checkbox"/> OMESSA DENUNCIA	<input type="checkbox"/> INFEDELE DENUNCIA
	<input type="checkbox"/> OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO SALDO		

#### VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Codice tributo (per il 2013 e anni successivi)	IMPORTI				
	Imposta dovuta	Sanzioni	Interessi	TOTALE	Totale arr.to
Quota Comune	3912 – Abitazione principale				
	3913 – Fabbricati rurali (strumentali)				
	3914 – Terreni				
	3916 – Aree edificabili				
	3918 – Altri fabbricati				
	3930 – Immobili ad uso produttivo D				
Quota Stato	3925 – Immobili ad uso produttivo D				
<b>TOTALE</b>					

ALLEGA: ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO

....., li .....

Il/La Dichiarante .....

**TABELLA SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU**

Ipotesi		Termine massimo per ravvedimento	Riduzione	SANZIONE RIDOTTA
<b>BREVE</b>	Omesso/tardivo pagamento	1 gg	1/10	0,1%
		2 gg	1/10	0,2%
		3 gg	1/10	0,3%
		4 gg	1/10	0,4%
		5 gg	1/10	0,5%
		6 gg	1/10	0,6%
		7 gg	1/10	0,7%
		8 gg	1/10	0,8%
		9 gg	1/10	0,9%
		10 gg	1/10	1%
		11 gg	1/10	1,1%
		12 gg	1/10	1,2%
		13 gg	1/10	1,3%
		14 gg	1/10	1,4%
		Dal 15° gg al 30° giorno	1/10	1,5%
Omessa dichiarazione, se questa viene presentata entro 90 giorni		90 gg	1/10	10%
<b>LUNGO</b>	Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se vengono regolarizzati:			
	a) entro 90 giorni dalla violazione: OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDELE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	90 gg	1/9	1,67% 5,55% 11,11%
	b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro un anno): OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO INFEDELE DENUNCIA OMESSA DENUNCIA	Un anno	1/8	3,75% 6,25% 12,50%

### Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Comune di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (INDICARE PEC);
- b. il Comune di \_\_\_\_\_ ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati \_\_\_\_\_, come da atto di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_;
- c. l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente/Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ (e - mail \_\_\_\_\_);
- d. Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di \_\_\_\_\_ per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall'interessato (*dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti*), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per il perseguimento di un interesse pubblico connesse all'esercizio di un pubblico potere o per l'adempimento ad obblighi di legge, finalità previste dal Reg. UE n. 679/2016, ed in particolare nei seguenti ambiti: attività di applicazione e riscossione, anche coattiva, dei tributi comunali; protocollazione ed archiviazione; verifiche nell'Anagrafe Tributaria, nella Banca dati catastale, segnalazione ed interscambio dati con l'Agenzia delle Entrate; notifiche previste per legge e ai sensi di legge; Contenzioso Tributario innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_\_\_, Commissione Tributaria Regionale di \_\_\_\_\_, Corte di Cassazione, Consorzi di bonifica. Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge;
- e. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, nonché da soggetti terzi di cui l'Ente può avvalersi per l'espletamento di determinate attività (\_\_\_\_\_);
- f. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno essere comunicati, per l'esercizio di attività istituzionali e per gli adempimenti di competenza, a: Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate-, Guardia di Finanza; Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.A. e Riscossioni Sicilia S.p.A.; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; Corte di Cassazione. Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di \_\_\_\_\_a nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente provvedimento;
- g. I dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
- h. in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di \_\_\_\_\_, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy.

**DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472**

**Art. 13. Ravvedimento**

**1.** La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;<sup>(23)</sup>

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b - ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b - quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

**1-bis.** Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.<sup>(30)</sup>

**1-ter.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**1-quater.** Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

**2.** Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**3.** Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[**4.** Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.]

**5.** Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.